



Ai gentili clienti
Loro sedi

Distruzione dei beni: un breve ripasso delle procedure da seguire

Nel corso dell'attività d'impresa può rendersi necessario procedere alla distruzione di beni strumentali o di merci, ovvero alla cessione di beni o merci ormai obsoleti o inutilizzabili. A seconda dei casi o della tipologia del bene, le suddette operazioni devono essere effettuate con l'osservanza di particolari modalità.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, e la Circolare ministeriale n. 193/E del 23 luglio 1998 regolano le procedure fiscali per la rottamazione dei beni sia di magazzino sia strumentali. Per la "distruzione volontaria dei beni" è possibile distinguere due soluzioni:

- 1) rottamazione diretta: si caratterizza per la distruzione diretta del bene ad opera dell'impresa proprietaria;
- 2) rottamazione indiretta: si contraddistingue per la distruzione dei beni effettuata da soggetti abilitati allo smaltimento di rifiuti oppure tramite la cessione a terzi dei beni medesimi.

È fondamentale rispettare la procedura al fine di vincere la "presunzione di cessione". Infatti, i beni che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano in uno dei luoghi dove il contribuente svolge le proprie operazioni, si presumono ceduti in evasione di imposta. Si rammenta che, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali, la possibilità di giustificare l'eliminazione attraverso un più semplice atto notorio è stata ampliata alle eliminazioni di beni fino ad un controvalore di 10.000 euro. È stato, infatti, elevato da 5.164 ad Euro 10.000 l'ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, piuttosto che tramite il verbale redatto da pubblici funzionari, da finanziari o dal notaio.

La rottamazione è la modalità con cui l'impresa procede alla distruzione volontaria dei beni. Si distinguono diverse modalità:

MODALITA' DI DISTRUZIONE DEI BENI	
Rottamazione diretta	L'impresa proprietaria provvede da sé alla distruzione diretta del bene.
Rottamazione indiretta	L'impresa proprietaria cede a terzi i beni oppure affida a terzi abilitati allo smaltimento dei rifiuti i beni di cui intende disfarsi.
Rottamazione su ordine	Viene effettuata su ordine di un organo della Pubblica Amministrazione.

Le cause che possono condurre un operatore economico all'eliminazione dal processo produttivo dei beni materiali sono varie e solo alcune di queste sono legate all'obsolescenza dei beni, altre (quali ad esempio i furti o la perdita in seguito a fenomeni naturali) sono, invece, connesse ad accadimenti non correlati alla volontà degli operatori.

In tutti i casi in cui il contribuente voglia salvaguardare la deducibilità del costo correlato al venire meno del bene sarà tenuto al rispetto di una stringente procedura, volta a registrare l'effettiva insussistenza e quindi prevenire possibili fenomeni di evasione. In particolare, la società sarà chiamata ad esibire la

documentazione probatoria dell'avvenuta eliminazione del cespite, in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia

Nel caso in cui non vengano rispettate le formalità previste dalla normativa fiscale, il contribuente sarà soggetto a un trattamento fiscale sfavorevole. Secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. 633/1972, infatti, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni (ivi compresi le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa) né in quelli dei suoi rappresentanti, a meno che non sia dimostrato che i beni stessi:

- sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
- sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

La presunzione di cui trattasi si applica nei confronti di tutti i soggetti IVA e riguarda sia i beni merce, vale a dire quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, sia i beni strumentali. Non si tratta di presunzioni assolute ma relative (*juris tantum*), in quanto viene concessa al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria, anche se in uno dei modi indicati tassativamente dalla legge.

1. Distruzione volontaria dei beni

La procedura prevista dalla normativa vigente per la distruzione volontaria da parte dell'impresa di beni (cespiti o beni merce) si articola in tre distinte fasi:

- 1) Comunicazione preventiva all'Amministrazione Finanziaria;
- 2) Redazione del verbale o della dichiarazione di distruzione;
- 3) Compilazione del documento di trasporto.

Fase: 1 La comunicazione preventiva

L'impresa che intende distruggere direttamente dei beni deve preventivamente inviare, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 441/1997, una apposita comunicazione redatta su un apposito modello ministeriale (C.M. 193/E del 23.07.1998). Ad oggi, dal lontano 1997, il ministero non ha provveduto all'emissione di detto modello e, pertanto, la comunicazione va redatta in carta libera (si veda Fac-simile).

Fac-simile comunicazione in forma libera all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ed al Comando della Guardia di Finanza
(Carta intestata della società)

Spett.
Agenzia delle Entrate di
Via.....
C.A.P. Città (Prov.)

E
Spett.
Comando della Guardia di Finanza di
Via.....
C.A.P. Città (Prov.)

Il sottoscritto nato a il....., in qualità di legale rappresentante della società..... con sede in via n. Codice fiscale e

Partita IVA n.

COMUNICA

che ai sensi del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997 e successive modifiche, in data.....alle ore....., presso lo/a stabilimento/sede ubicato/a in via..... n. , si procederà alla distruzione dei seguenti beni strumentali/merci:

-
-

(indicare la natura, qualità e quantità dei beni)

con la seguente modalità:

.....

L'ammontare complessivo del costo d'acquisto di tali beni oggetto di distruzione, risulta pari ad euro.....

Il valore ottenibile dalla distruzione dei beni sopra elencati ammonta euro.....

Distinti saluti

....., lì

(Firma del legale rappresentante)

La comunicazione va inviata agli uffici competenti per territorio in relazione al luogo in cui avviene la distruzione.

Gli uffici competenti sono:

- 1) l'Agenzia delle Entrate;
- 2) la Guardia di Finanza.

La comunicazione, ad entrambi gli organi menzionati, deve pervenire almeno 5 giorni prima delle operazioni di rottamazione. E' quindi evidente che non è sufficiente inviare la comunicazione 5 giorni prima delle operazioni di rottamazione ma è necessario che entro tale termine detta comunicazione pervenga agli Uffici destinatari.

E' conseguentemente opportuno, quindi, che la comunicazione venga inviata con raccomandata con ricevuto di ritorno al fine di comprovare l'avvenuta ricezione nei termini di legge. Si ritiene inoltre che, per esigenze informative legate alle loro funzioni, che la comunicazione venga inviata per conoscenza anche al Presidente del Collegio Sindacale (se l'impresa è soggetta al controllo legale dei conti).

Fase 2: Redazione del verbale o della dichiarazione di distruzione

La seconda fase della rottamazione diretta consiste nella redazione del verbale o della dichiarazione di distruzione. Per questa fase dobbiamo distinguere due diverse ipotesi:

- ➔ la rottamazione di beni di costo superiore a 10.000,00 Euro;
- ➔ la rottamazione di beni di costo inferiore a 10.000,00 Euro.

- 1) In caso di rottamazione di beni di costo superiore a Euro 10.000,00 il verbale deve necessariamente essere compilato da uno dei seguenti soggetti che deve aver presenziato alle operazioni di distruzione:

- ➔ dai funzionari dell'Amministrazione Finanziaria;

- dagli ufficiali della Guardia di Finanza;
- da un notaio.

E' quindi evidente che, se il costo dei beni da rottamare è superiore ad Euro 10.000,00, occorre che l'impresa si assicuri la presenza del notaio nel luogo, giorno e ora della rottamazione. Tale presenza tuttavia risulterà utile solo qualora – al momento di effettuazione delle operazioni – non si presentino né i funzionari dell'Amministrazione Finanziaria né gli ufficiali della Guardia di Finanza.

- 2) Nel caso di rottamazione di beni di importo inferiore a 10.000 euro, la normativa in esame prevede che il verbale/dichiarazione di distruzione sia sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa direttamente dal rappresentante legale o da un procuratore dell'impresa ad un pubblico ufficiale, notaio o segretario comunale, ai sensi della L. n. 15 del 4.01.1968. Anche nell'ipotesi di distruzione di beni di valore inferiore ai 10.000 Euro, l'Ufficio delle Entrate o il Comando della Guardia di Finanza, potrebbero far intervenire i propri funzionari; solo in loro assenza, l'imprenditore potrà procedere alla rottamazione dei beni senza necessità di presenza di un notaio ma con la sola produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dal verbale di distruzione redatto dagli organi competenti deve risultare:

- data, ora e luogo delle operazioni di rottamazione/distruzione;
- natura, quantità e qualità dei beni distrutti;
- ammontare del costo dei beni distrutti.

FASE 3: Compilazione del documento di trasporto

In questa terza fase l'impresa deve provvedere alla compilazione di un normale documento di trasporto (previsto e disciplinato dal D.P.R. n. 472 del 14.08.1996).

Il documento di trasporto deve essere numerato progressivamente e deve documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione o trasformazione. Si ritiene opportuno indicare nel documento di trasporto il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni rottamati, la causale del trasporto.

2. La rottamazione indiretta

In alternativa alla rottamazione "diretta", sono previsti due diversi metodi alternativi di smaltimento "indiretto" dei beni:

- consegna dei beni a soggetti autorizzati allo smaltimento rifiuti;
- vendita dei beni "in blocco".

La rottamazione indiretta di beni	
Smaltimento tramite soggetti appositamente autorizzati	L'impresa, nell'ipotesi in oggetto, non provvede direttamente alla distruzione dei beni ma li consegna agli appositi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti. In questo caso la prova di distruzione dei beni, non deve essere fornita con la procedura descritta nei punti precedenti, ma è data semplicemente dall'annotazione sul formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd legge "Ronchi" in materia di smaltimento rifiuti e di tutela ambientale).
Vendita in blocco	Con la vendita "in blocco" l'impresa effettua cessioni per quantitativi ingenti ad un prezzo complessivo senza distinguere il prezzo del singolo bene. Per vincere la presunzione di cessione, questo tipo di vendite devono essere così documentate: → emissione di una normale fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 21 del

	<p>D.P.R. 633/72; ➔ emissione di un documento di trasporto, progressivamente numerato, dal quale risulti, la natura e la quantità dei beni, nonché l'espressa sottoscrizione del cliente cessionario di aver ricevuto i beni stessi. Il cedente dei beni deve, inoltre, annotare sull'esemplare del documento che rimane in suo possesso l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti. Tale costo, oltre che direttamente dalle fatture di acquisto, può essere determinato anche con i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino del "metodo al dettaglio" e della "media aritmetica ponderata".</p>
--	---

Perdita di beni per eventi fortuiti

Se la perdita è stata causata da eventi fortuiti (quali ad esempio possono capitare nel normale svolgimento dell'attività d'impresa), accidentali o indipendenti dalla volontà del soggetto, la circolare 23 luglio 1998, n. 193/E si è espressa identificando la documentazione probatoria sufficiente a dare evidenza dell'evento, ossia:

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI "PERDITA" DI BENI	
Documentazione probante l'evento	<p>Idonea documentazione di un organo della Pubblica Amministrazione. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo. L'autocertificazione non dovrà essere inviata all'Amministrazione finanziaria, ma solo tenuta a disposizione.</p>

Cessione gratuiti alle ONLUS

La cessione gratuita degli alimenti alle ONLUS prevede il rispetto di due procedure affinché possa essere vinta la presunzione di cessione: la prima procedura deve essere rispettata ai fini delle imposte dirette, mentre la seconda ai fini IVA.

CESSIONE GRATUITE ALLE ONLUS	
Prima procedura - imposte dirette	<p>Ai fini delle imposte dirette non è richiesto l'invio della preventiva comunicazione agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di Finanza di competenza. È sufficiente, pertanto, acquisire la dichiarazione dalla ONLUS beneficiaria, da cui risulti: ➔ l'impegno della stessa a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali; ➔ provvedere all'annotazione della cessione delle derrate alimentari.</p>
Seconda procedura - IVA	<p>Per le cessioni superiori a 10.000 euro, è richiesta la comunicazione scritta agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza di competenza. Inoltre: ➔ il cedente risulta tenuto all'emissione del documento di trasporto; ➔ il beneficiario è chiamato a predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite cui attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto emesso dal cedente.</p>

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA BRUGNOLI N. 13
BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Prodotti editoriali

Secondo quanto stabilito dall'articolo 54, commi 1, Legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'art. 54, comma 1, lett. d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La distruzione dei beni risulta in via alternativa:

- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da apposito registro tenuto a norma dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi nonché i soggetti riceventi;
- dal documento di trasporto;
- da apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, in uno dei registri previsti dagli artt. 23, 24, 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (registrazione fatture e corrispettivi).

Smaltimento e distruzione prodotti agricoli

In materia di smaltimenti dei prodotti agricoli si registra l'intervento dell'Amministrazione finanziaria con la risoluzione 4 aprile 2008, n. 131/E. La cessione delle merci agricole è soggetta alla procedura "di condizionamento" attraverso la quale l'acquirente all'ingrosso classifica la merce:

- in relazione alla qualità (prima scelta o meno);
- in relazione alle quantità non commercializzabili (di scarto).

Successivamente il grossista procede ad inviare al macero la merce non commercializzabile con regolare documentazione, ma senza alcuna distinzione in relazione al fornitore. Pertanto, si rende necessario per il fornitore registrare la fattura relativa alla cessione, con l'indicazione delle quantità non vendibili e destinate al macero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti